



REGOLAMENTO PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA

Il presente regolamento, deliberato dagli organi collegiali dell'istituzione scolastica ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, disciplina l'organizzazione e il funzionamento del servizio di refezione con pasto portato da casa ("pasto domestico"), in attesa di una disciplina normativa organica sulla materia.

VISTI i principali regolamenti dell'Unione Europea in materia di sicurezza alimentare:

- Regolamento (CE) n. 178/2002 del 28 gennaio 2002;
- Regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004;
- Regolamento (CE) n. 882/2004 del 29 aprile 2004, oggi sostituito, per la parte relativa ai controlli ufficiali, dal Regolamento (UE) 2017/625;
- Regolamento (UE) n. 1169/2011 del 25 ottobre 2011;

VISTA la normativa nazionale vigente:

- Legge 30 aprile 1962, n. 283;
- D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327;
- Legge Quadro 25 agosto 1991, n. 287, sulla somministrazione di alimenti e bevande;
- D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 193, per quanto ancora applicabile e non superato dal Regolamento (UE) 2017/625;
- D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 63, art. 6, in materia di erogazione dei servizi di mensa scolastica;
- Linee di indirizzo nazionale per la ristorazione scolastica del Ministero della Salute (2010);
- Linee guida MIUR per l'educazione alimentare nella scuola italiana (2011 con aggiornamento 2015);
- Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101, in materia di protezione dei dati personali, con particolare riguardo al trattamento dei dati relativi alla salute (allergie e intolleranze alimentari);

VISTE la nota MIUR prot. 348 del 3 marzo 2017 e la nota MIUR prot. 38321 del 26 settembre 2018;

VISTA la giurisprudenza formatasi in materia di pasto domestico a scuola:

- Corte d'Appello di Torino, sentenza n. 1049 del 21 giugno 2016;
- Corte di Cassazione, Sezioni Unite civili, sentenza 30 luglio 2019, n. 20504, che ha escluso la sussistenza di un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione scolastica, affermando che la gestione del servizio mensa rientra nell'autonomia organizzativa delle istituzioni scolastiche;
- Consiglio di Stato, sentenza n. 5156/2018;
- TAR Lazio, sentenza n. 14368 del 13 dicembre 2019 e Consiglio di Stato, sentenza n. 2851/2021, secondo cui l'autorefezione non deve svolgersi in modalità isolata rispetto al restante gruppo classe;
- Consiglio di Stato, sentenza n. 4444/2024, che ha ribadito la subordinazione dell'autorefezione alla discrezionalità organizzativa delle istituzioni scolastiche, da esercitarsi in coerenza con gli obiettivi educativi, le risorse disponibili e la necessità di prevenire rischi igienico-sanitari;

VISTI i manuali di autocontrollo elaborati dal consulente esterno appositamente incaricato dall'Istituto;

IN ATTUAZIONE della responsabilità organizzativa che ciascuna istituzione scolastica ha il compito di definire nei limiti sopra indicati dalla giurisprudenza;

TENUTO CONTO della necessità di disporre regole di coesistenza e non reciproca esclusione, nel rispetto dei diritti di tutti gli alunni e delle esigenze organizzative e di sicurezza della scuola;



RITENUTO legittimo, alle condizioni e con le modalità stabilite nel presente atto, l'uso del pasto domestico in alternativa alla refezione scolastica fornita dal Comune;

IL CONSIGLIO D'ISTITUTO

con delibera n. _____ del _____, ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 297/1994,
emana il seguente

REGOLAMENTO PER IL CONSUMO DEL PASTO DOMESTICO A SCUOLA

Premessa

Il consumo del pasto a scuola rappresenta un momento importante dal punto di vista sociale ed educativo, per l'acquisizione di corrette abitudini alimentari e per lo sviluppo delle capacità relazionali e di socializzazione degli alunni. Il tempo mensa, ove istituito, è parte integrante dell'offerta formativa e del tempo scuola.

Il presente regolamento disciplina, in via alternativa alla refezione scolastica fornita dal Comune, la possibilità per le famiglie di richiedere che il/la proprio/a figlio/a consumi a scuola un pasto preparato in ambito domestico, fermo restando che, come chiarito dalla giurisprudenza citata in premessa, tale possibilità non costituisce un diritto soggettivo assoluto ed incondizionato, ma è subordinata alla compatibilità con l'organizzazione della scuola, con la tutela della salute e sicurezza di tutti gli alunni e con le risorse umane e strumentali disponibili.

Articolo 1 – Istituzione e finalità del servizio

È istituito, nella pausa pranzo, un servizio di accoglienza e sorveglianza per gli alunni che, non usufruendo della refezione scolastica, intendono consumare a scuola il pasto portato da casa. Il servizio si svolge in un regime di autosomministrazione, con la sola assistenza e vigilanza del personale scolastico, senza alcun intervento su preparazione, porzionamento o somministrazione del cibo da parte del personale medesimo.

Articolo 2 – Modalità organizzative e luogo di consumo

Il consumo del pasto domestico avviene nei locali della scuola secondo organizzazione stabilita dal Dirigente Scolastico in relazione agli spazi disponibili nei singoli plessi, avendo cura di evitare la promiscuità tra gli alimenti dei due gruppi (in particolare tramite tavoli distinti e il divieto di scambio di cibo di cui all'articolo 8), ferma restando la possibilità per gli alunni di condividere il medesimo momento e lo stesso spazio di consumo del pasto.

Ciascun alunno/a deve avere con sé il pasto al momento dell'ingresso a scuola. Non è consentito, per ragioni organizzative e di continuità del servizio scolastico, che il pasto venga recapitato durante l'orario delle lezioni. In caso di dimenticanza, la famiglia viene informata affinché provveda a ritirare l'alunno/a, anche mediante adulti delegati, secondo le modalità stabilite da ciascun plesso.

Articolo 3 – Vigilanza

Ogni gruppo classe è affidato alla vigilanza dei docenti in servizio, che ne sono responsabili per tutta la durata della pausa pranzo, garantendo assistenza e supporto educativo a tutti gli alunni, sia a quelli che consumano il pasto domestico sia a quelli che usufruiscono della refezione scolastica. La pulizia e la disinfezione degli ambienti utilizzati sono di competenza dei collaboratori scolastici.



Articolo 4 – Responsabilità delle famiglie

Il pasto fornito dai genitori e consumato dall'alunno/a a scuola costituisce estensione dell'attività di preparazione alimentare familiare autogestita e non è, pertanto, soggetto alle disposizioni in materia di igiene dei prodotti e delle imprese alimentari né ai relativi controlli ufficiali (Regolamenti CE n. 178/2002, n. 852/2004, n. 882/2004 e Reg. UE 2017/625), non essendo soggetto a forme di autorizzazione o controllo sanitario. La responsabilità relativa alla preparazione, al trasporto, alla conservazione, alle condizioni igieniche e all'apporto nutrizionale del pasto ricade integralmente e in via esclusiva sui genitori o su chi esercita la responsabilità genitoriale.

Le famiglie sono tenute a comunicare per iscritto, di norma all'inizio dell'anno scolastico e comunque tempestivamente in caso di variazioni successive, eventuali allergie, intolleranze alimentari o patologie metaboliche del/la proprio/a figlio/a, allegando la relativa documentazione medica e l'indicazione degli alimenti da evitare. Tali informazioni, in quanto dati relativi alla salute, sono trattate nel rispetto del Regolamento (UE) 2016/679 e del D.Lgs. 196/2003, come disciplinato all'articolo 14 del presente regolamento.

Articolo 5 – Preparazione, trasporto e conservazione del pasto

Il pasto dovrà essere composto da alimenti non facilmente deteriorabili e che non richiedano di essere riscaldati né conservati in frigorifero, in ragione del rischio di proliferazione batterica connesso alla conservazione a temperatura ambiente per diverse ore.

Gli alimenti dovranno essere forniti già porzionati o porzionabili autonomamente dall'alunno/a, senza necessità dell'ausilio di docenti o personale ATA, al fine di evitare difficoltà e contaminazioni.

Il pasto dovrà essere conservato, a cura esclusiva dell'alunno/a, in contenitori o borse termiche igienicamente isolate dal resto dello zaino, dotate di contenitori termici a chiusura ermetica, non in vetro.

Ogni alunno/a dovrà coprire il banco/tavolo assegnato con una tovaglietta fornita dalla famiglia prima di consumare il pasto.

Articolo 6 – Materiali, contenitori e utensili

Bevande e cibi dovranno essere forniti esclusivamente in contenitori di materiale infrangibile; è vietata la fornitura di cibo in contenitori di vetro o in scatola metallica con sistema di apertura che costituisca rischio di lesione da taglio.

Il materiale per il consumo del pasto (piatti, bicchieri, posate) dovrà essere lavabile e disinfettabile, oppure monouso, preferibilmente in materiale compostabile.

Tutto il materiale fornito dovrà essere contrassegnato con nome, cognome, classe e sezione dell'alunno/a e tenuto separato dallo zaino contenente i libri.

Il materiale monouso sarà gettato negli appositi contenitori per la raccolta differenziata; quello riutilizzabile sarà riposto, non lavato, nei contenitori, a cura del minore sotto la guida dei docenti.

Qualora l'alunno/a sia munito di coltello, questo dovrà avere la punta arrotondata; è comunque preferibile fornire cibi già tagliati o porzionati, da consumare con la sola forchetta o il cucchiaino.

Articolo 7 – Cibi consigliati

Si raccomanda alle famiglie di seguire un'alimentazione varia ed equilibrata secondo il modello alimentare mediterraneo, evitando la ripetizione degli stessi pasti più volte nella settimana. Un pasto equilibrato dovrebbe comprendere, in linea con le indicazioni della Direzione del Servizio di Prevenzione e Sicurezza Alimentare competente per territorio:



- almeno una porzione di frutta e una di verdura, cruda o cotta;
- una porzione di farinacei (pane, pasta, riso, piadina e simili);
- una porzione di latticini oppure, in alternativa, di carne, pesce, uova o legumi;
- acqua naturale o spremute come bevanda;
- eventuali snack come frutta fresca o secca, noci non salate, verdure a pezzi.

Articolo 8 – Cibi da evitare e cibi non ammessi

Sono da evitare cibi deteriorabili in relazione alle condizioni climatiche, creme (maionese, ketchup e simili), cibi fritti e untuosi, bevande gassate o zuccherate, succhi di frutta, patatine fritte, snack salati e dolci, cibi ipercalorici.

Non sono ammessi, per ragioni di sicurezza connesse al rischio di soffocamento, alimenti quali würstel, polpette e mozzarella non adeguatamente tagliati in piccoli pezzi, uva intera, ciliegie con nocciolo, prosciutto crudo a fette intere, e ogni altro alimento che presenti analogo rischio per l'età degli alunni.

È fatto divieto assoluto agli alunni di scambiarsi cibo e bevande tra loro, per evitare contaminazioni e problemi connessi ad allergie e intolleranze alimentari; le famiglie sono invitate a sensibilizzare i propri figli su questo punto.

Articolo 9 – Responsabilità e obblighi della scuola

La scuola si impegna a:

- garantire la fruizione del pasto domestico negli spazi individuati;
- assicurare la vigilanza e l'assistenza educativa da parte dei docenti durante il consumo del pasto;
- garantire la pulizia degli spazi utilizzati a cura del personale scolastico;
- assicurare il valore educativo e relazionale del tempo mensa per tutti gli alunni.

È fatto divieto al personale addetto alla somministrazione dei pasti della mensa scolastica di fornire agli alunni che consumano il pasto domestico alimenti, utensili o quant'altro possa entrare in commistione con il pasto portato da casa, anche nel caso in cui l'alunno/a lo abbia dimenticato in tutto o in parte; analogamente, è fatto divieto a docenti, alunni e genitori di richiedere tale fornitura al personale di mensa.

Articolo 10 – Divieto di regime misto

Il servizio con pasto portato da casa è alternativo al servizio di refezione fornito dal Comune. Per ragioni organizzative non è consentito adottare un regime misto, scegliendo giornalmente o mensilmente tra refezione scolastica e pasto domestico.

Le famiglie possono comunque richiedere di passare dal pasto domestico al servizio di refezione scolastica in qualunque momento dell'anno, previa comunicazione scritta all'Istituto con un preavviso di almeno quindici giorni, al fine di consentire all'ente locale di adeguare l'organizzazione del servizio.

Non è invece possibile, nel corso del medesimo anno scolastico, passare dalla refezione scolastica al pasto domestico, salvo motivate esigenze da valutare da parte del Dirigente Scolastico.

Articolo 11 – Modalità di presentazione della domanda e liberatoria



Le famiglie interessate presentano domanda all'Istituto, di norma entro l'inizio delle lezioni di ciascun anno scolastico, utilizzando l'apposito modulo, sottoscritto da entrambi i genitori o da chi esercita la responsabilità genitoriale, con allegata copia di un documento di identità. Con la domanda, le famiglie dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente il presente regolamento e sottoscrivono la liberatoria per l'assunzione di responsabilità relativa alla preparazione, introduzione, conservazione e consumazione del pasto domestico, esonerando l'Istituto da ogni responsabilità al riguardo, fatti salvi gli obblighi di vigilanza di cui all'articolo 3.

L'alunno/a è autorizzato/a al consumo del pasto domestico solo a seguito di autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Articolo 12 – Revoca dell'autorizzazione

Il Dirigente Scolastico può revocare l'autorizzazione alla fruizione del pasto domestico, per il singolo alunno/a, in caso di inosservanza reiterata del presente regolamento, previa comunicazione di almeno due richiami scritti alla famiglia. La revoca è comunicata per iscritto e motivata.

Articolo 13 – Durata

Il presente regolamento resta in vigore per l'intero anno scolastico 2026/2027 e viene rinnovato tacitamente per gli anni successivi, salvo modifiche deliberate dal Consiglio d'Istituto in relazione a nuove disposizioni normative, giurisprudenziali o organizzative.

Articolo 14 – Trattamento dei dati personali

I dati personali comunicati dalle famiglie ai sensi del presente regolamento, in particolare quelli relativi ad allergie, intolleranze o patologie (dati relativi alla salute ex art. 9 del Regolamento UE 2016/679), sono trattati dall'Istituto esclusivamente per le finalità di tutela della salute e sicurezza dell'alunno/a, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione previsti dal Regolamento (UE) 2016/679 e dal D.Lgs. 196/2003, come modificato dal D.Lgs. 101/2018. L'informativa completa sul trattamento dei dati è resa disponibile alle famiglie all'atto della presentazione della domanda.

Articolo 15 – Disposizioni finali

Il presente regolamento è pubblicato sul sito istituzionale dell'Istituto e reso disponibile alle famiglie. Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alla normativa vigente in materia e agli indirizzi giurisprudenziali richiamati in premessa. Alla domanda di cui all'articolo 11 sono allegati il modulo di richiesta e la dichiarazione liberatoria.